

Importanti chiarimenti dalle Entrate

Trust-ONLUS: un nuovo regime fiscale per il trust

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.38/E del 1° agosto 2011 riconosce la possibilità di iscrivere un trust nell'Anagrafe delle ONLUS, usufruendo del connesso regime agevolativo ai fini dell'imposte dirette, a condizione che esso non sia "fiscalmente trasparente". Di fatto, quest'ultima Circolare introduce un terzo regime applicabile al trust (dopo quello "opaco" e trasparente) e conferma come la scelta di applicare il regime fiscale degli enti non commerciali con la variante della "trasparenza", sia stata frettolosa e foriera di incertezze.]

di Domenico Rinaldi - Dottore Commercialista in Roma

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.38/E del 1° agosto 2011 riconosce la possibilità di iscrivere un trust nell'Anagrafe delle ONLUS, usufruendo del relativo regime agevolativo, cioè l'art. 150 TUIR che prevede la non imponibilità ai fini IRES dei delle attività istituzionali e delle attività connesse svolte dalla ONLUS stessa. La condizione per usufruire di tale regime è che il Trust non sia "fiscalmente trasparente".

Trust Trasparente e Trust Opaco

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il trust residente nel territorio dello Stato e, limitatamente ai redditi di fonte Italiana, il trust non residente nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi Ires. Tuttavia, è previsto dal comma 2 del medesimo articolo che "nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali".

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 6 agosto 2007, n. 48/E2, ha chiarito che per "beneficiari individuati" si debba intendere "beneficiari di reddito individuati", ovvero è necessario che "il beneficiario sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza". Nei paragrafi che seguono chiameremo "trust opaco" il trust soggetto passivo d'imposta autonomo ai fini Ires, e "trust trasparente" il trust non imponibile autonomamente perché i propri redditi vengono imputati ai beneficiari.

Trust e Onlus

Secondo la Circolare in esame, ex D. Lgs. n. 460 del 1997, "possono assumere la qualifica di ONLUS, oltre alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni e alle società cooperative, "gli altri enti di carattere privato" con o senza personalità giuridica. Inoltre, si aggiunge che "Atteso che l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS comporta l'acquisizione di un'autonoma e distinta qualifica avente rilevanza fiscale che si traduce nella fruibilità di un regime tributario di favore, il riferimento agli "altri enti" di carattere privato recato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve essere inteso come riferimento a tutte le organizzazioni aventi autonomia soggettività sotto il profilo tributario, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla qualificazione delle stesse agli effetti civilistici. Pertanto, ai fini dell'acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere ricondotte tra "gli altri enti di carattere privato" tutte le organizzazioni che: - abbiano soggettività passiva ai fini tributari; - si conformino alle condizioni richieste dal citato art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997". Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, essendo il trust "opaco" un ente avente autonomia soggettività passiva tributaria, potrebbe usufruire del regime fiscale ONLUS.

Criticità

Innanzitutto, è da osservare come la Circolare ha precisato puntualmente che può essere considerata ONLUS una qualsiasi "organizzazione" avente autonomia soggettività tributaria. Però, nel prosieguo del documento in commento, non si sprecano parole su come, quando, e perché un trust possa essere definito un'"organizzazione", a meno che l'amministrazione finanziaria implicitamente lo consideri un'"organizzazione di beni", cosa che però meriterebbe un ulteriore approfondimento dal punto di vista civilistico. Invece, si affretta a specificare che il "trust" opaco può essere considerato ONLUS perché possiede il requisito dell'autonomia soggettività tributaria, cosa che manca al trust "trasparente".

L'Agenzia delle Entrate giustifica questa posizione considerando che, in caso di trust "trasparente", gli effettivi possessori del reddito del trust-ONLUS sarebbero i beneficiari, mentre lo spirito dell'art. 150 TUIR è quello di favorire i redditi posseduti della ONLUS e non quello di terzi. Questa giustificazione è sicuramente coerente, però è singolare che questo ragionamento l'agenzia delle Entrate se lo sia posto per le ONLUS e non per altri casi in cui il regime "bicefalo" "opaco"-"trasparente" genera evidenti storture e incongruenze.

Primo fra tutti, non si è posta alcun problema per il regime dei dividendi percepiti da un trust. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lettera q): "fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare (...)".

Quindi, i dividendi percepiti da un ente non commerciale di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir (che comprende anche i trust), sono sostanzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile (al 95%), come avviene per i dividendi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 89 del Tuir. L'esclusione al 95% da tassazione ha lo scopo di eliminare la doppia imposizione economica del dividendo percepito da un altro soggetto passivo Ires. Però, il Trust trasparente, imputa fiscalmente direttamente i dividendi esclusi da tassazione al 95% ai beneficiari che percepiscono, in tal modo, un reddito da partecipazione non tassato.

Questa conseguenza non era affatto nello spirito della legge per due motivi: a) nel 2003 il trust non era ancora stato disciplinato ai fini delle imposte dirette; b) il nostro sistema tributario prevede che gli utili societari siano ri-tassati ai fini IRPEF in capo ai percettori persone fisiche (ad aliquota progressiva, sul 49,72% del dividendo, o a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%, a seconda).

Conclusioni

Il regime fiscale del trust assomiglia ormai sempre più a quei mostri mitologici greci, temibili esseri ibridi, uccisi dall'eroe di turno. Fra questi vi era la Chimera, dalla testa di leone, coda di serpente e dorso di capra, ucciso da Bellerofonte.

La circolare esaminata oggi, di fatto, aggiunge un terzo regime fiscale a quello "opaco" e "trasparente", quello delle ONLUS, per cui, a tutti gli effetti si merita il titolo di "Chimera" fiscale. Inoltre, è da sottolineare come l'Agenzia delle Entrate si è accorta che il trust trasparente pone seri problemi sistematici, ma, come dimostrato dal regime dei dividendi applicabile ai trust, spesso guarda la "pagliuzza" e non si accorge della "trave" nell'occhio di chi gli sta di fronte.

Copyright © - Riproduzione riservata